

# Permessi per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Tali permessi sono normati dal decreto legislativo n° 119 entrato in vigore dal'11 agosto del 2011 all'art. 7 del D.Lgs ("Congedi per cure").

Relativamente alla fruizione di questi permessi:

- sono previsti **30 giorni all'anno**, per coloro che hanno invalidità superiore al 50% e che devono sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche ecc..)
- **la fruizione è a giornate intere (non ad ore)**
  - i 30 giorni sono frazionabili in più periodi (sempre a giornate intere, non ad ore)
  - deve essere presentata idonea certificazione (documentazione da cui si evince la percentuale di invalidità; disposizione del ciclo di terapie da parte del medico che certifica che trattasi di cure legate alla patologia per cui è riconosciuta l'invalidità; documentazione a consuntivo della presenza, presso la struttura in cui vengono effettuate le terapie, nella data in cui si è assente)

*Ora, cosa avviene nel caso in cui la prestazione sanitaria dovesse richiedere un trattamento per un periodo diverso dall'intero orario lavorativo giornaliero per poter beneficiare di tali permessi?*

Di seguito, presentiamo qualche esempio, nei casi in cui l'orario di permanenza nella struttura medica non coincida con

il cartellino presenza.

Per esempio: dipendente con orario lavorativo 8.20/13.30-14.30/16.45:

- Se il lavoratore dovesse sottoporsi a cure presso una struttura a 1 ora di distanza dalla sua residenza, il viaggio di andata e ritorno rientrerà nel permesso a giornata
- Se il trattamento dovesse durare 5 ore tra le 8.20 e le 13.30, il permesso viene inserito per l'intera giornata
- Se il trattamento, per esigenze della struttura, dovesse iniziare alle 15.00 e protrarsi fino alle 19.00, il permesso viene inserito per l'intera giornata.
- Se il trattamento dovesse iniziare, sempre per esigenze della struttura, alle 7.00 e concludersi alle 12.00, il permesso viene inserito per l'intera giornata.

Infatti, il Congedo per Cure nasce a "*giornate intere*", pertanto non si prende ad ore e neanche a mezza giornata (**nella medesima giornata non vi deve essere prestazione lavorativa**): quello che viene richiesto è un certificato generico che riporti solo l'assenza delle giornate.

A fronte di questa documentazione l'azienda giustifica l'assenza dell'intera giornata: non è necessario specificare fasce orarie od orari, per evitare che la certificazione rientri nelle 15 ore di Permessi aziendali per Visite Mediche.

Ciò comporta che anche il periodo di viaggio andate e ritorno verso la struttura medica sia ricompreso nell'intera giornata di assenza.

Infine, ecco una traccia di dichiarazione medica a fronte della prestazione, da presentare agli Adempimenti Amministrativi per la registrazione della giornata di Permesso per Cure:

Esempio standard:

“Si certifica che il

sig. \_\_\_\_\_

è stato presente presso codesta struttura per prestazioni  
sanitarie relative a \* \_\_\_\_\_ nella  
giornata del \_\_\_\_\_

*\* (si deve evincere che l'assenza è legata alla patologia  
invalidante)*

**Fonte: Fisac Bper Banca**